

ACCORDO QUADRO

Tra

Scuole Civiche di Milano - FdP (di seguito, per brevità, "Fondazione Milano"), con sede legale in Via Alzaia Naviglio Grande 20 a Milano, C.F. 97269560153 e P. IVA 13212030152 nella persona del Matteo Bartolomeo, Presidente,

da una parte

e

Campus X s.r.l., società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di The student world s.r.l. (cod. fisc. 11465140967), con sede legale in Roma, Via Abruzzi, 25, P.IVA: 07605420962, in persona del suo Amministratore Delegato dott. Samuele Annibali, nato a Rieti, il 21 maggio 1981 (cod. fisc.: NNB5ML81E21H282G) (di seguito, "Campus X")

dall'altra

PREMESSO CHE:

- a) Campus X è attiva nel mercato della gestione delle residenze universitarie ed è presente sul territorio italiano con sei strutture site rispettivamente a Bari, Firenze, Roma, Torino e Milano. In particolare, la residenza di Roma è una delle più grandi realtà europee e la sua realizzazione ha consentito di incrementare notevolmente l'offerta abitativa per studenti;

- b) Campus X è fortemente radicata sul territorio e funge da elemento di riequilibrio delle aree interne, aderendo ai principi e alle pratiche di sostenibilità ambientale e sociale. Campus X, nel suo agire, adotta comportamenti volti ad aumentare la coesione sociale, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile, adotta regole di condotta finalizzate a favorire la libertà della ricerca scientifica, la trasmissione delle conoscenze e il trasferimento tecnologico per lo sviluppo della società a livello locale, nazionale e internazionale;
- c) Scuole Civiche di Milano - FdP promuove le attività culturali e formative sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche collaborando con le istituzioni pubbliche e con i privati, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti e/o convenzioni, nonché con ogni altra forma ritenuta utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale;
- d) Campus X intende affiancare Scuole Civiche di Milano - FdP nelle azioni volte a confermare ed ampliare il proprio ruolo strategico nella società e per la società, nonché a promuovere il consolidamento e lo sviluppo delle attività di alta formazione in genere, per la migliore integrazione della Scuole Civiche di Milano - FdP con il sistema universitario europeo ed internazionale;
- e) è comune intendimento delle Parti attrarre nuovi studenti e rafforzare la propria immagine, non solo nel contesto territoriale, ma a livello nazionale ed internazionale;
- f) le Parti convengono sulla reciproca opportunità di rafforzare i principi, i valori e gli obiettivi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Unitarietà dell'accordo

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro (di seguito, l'“Accordo”). Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le sue clausole e tutti gli allegati costituiscono unico ed inscindibile contesto. Qualsiasi diverso accordo non avrà alcun valore tra le Parti se non redatto in forma scritta e debitamente sottoscritto da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza, e ciò per patto espresso, a pena di nullità.

ARTICOLO 2 – Oggetto

Con il presente Accordo le Parti intendono sviluppare una collaborazione sinergica nel fornire soluzioni di alloggio agli studenti fuori sede.

La collaborazione tra Scuole Civiche di Milano - FdP e Campus X si realizzerà attraverso la promozione dell'Accordo tramite i canali preposti in uso presso Scuole Civiche di Milano - FdP e Campus X.

A tal fine ciascuna Parte si impegna a pubblicizzare l'attività istituzionale dell'altra attraverso i propri strumenti informativi e divulgativi, anche mediante distribuzione di materiale promozionale e/o affissione nei propri locali. Le Parti convengono che la collaborazione reciproca sarà finalizzata, tra l'altro, al miglioramento dell'efficienza e della disponibilità

dei servizi logistici offerti agli studenti e ai docenti, anche tramite la predisposizione di specifiche convenzioni.

La collaborazione tra le Parti potrà essere articolata anche mediante:

- a. la partecipazione congiunta ad eventi, saloni, fiere e manifestazioni rivolte agli studenti;
- b. tutte le altre attività di interesse comune che potranno essere successivamente definite d'intesa tra le Parti.

ARTICOLO 3 – Attività promozionale delle Parti

Le Parti convengono sull'importanza della reciproca attività promozionale dell'offerta accademica e dei servizi ricettivi offerti, anche attraverso l'utilizzo dei segni distintivi dell'altra parte.

A tal fine le Parti si rendono disponibili a dare risalto alle attività di ognuna di esse promuovendole attraverso i propri canali istituzionali e la pagina specifica dedicata alle convenzioni e ai servizi per lo studente.

Ciascuna parte potrà utilizzare i segni distintivi dell'altra (sigillo, logo, denominazioni, etc.) solo ed esclusivamente per le finalità dell'Accordo, fermo restando il rispetto della reputazione, del decoro e dell'immagine di ciascuna parte. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si conviene che i segni distintivi potranno essere inseriti nel materiale istituzionale di presentazione e promozione delle proprie attività; nelle presentazioni tramite power point, nelle brochure cartacee e digitali, nei poster e/o nelle locandine durante congressi e/o fiere di settore, oltre ad essere inseriti nel sito internet di ciascuna

Parte.

ARTICOLO 4 – Integrazione degli studenti diversamente abili

Scuole Civiche di Milano - FdP darà evidenza del fatto che le residenze universitarie di Campus X sono strutture adatte all'accoglienza e alla permanenza di studenti diversamente abili e Campus X si impegna ad offrire tariffe agevolate, dedicate a tali studenti.

ARTICOLO 5 - Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione dell'Accordo, ciascuna delle Parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare i dati personali acquisiti e/o ricevuti in esecuzione del Contratto esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento degli obblighi assunti, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, "GDPR"), in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 6 – Durata

Il presente accordo avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e per i 12 mesi successivi. È escluso il rinnovo tacito alla scadenza; l'eventuale rinnovo verrà concordato tra le Parti.

ARTICOLO 7 – Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per ogni futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.

Milano, lì 11/09/2023

Scuole Civiche di Milano - FdP
Il Presidente Matteo Bartolomeo

Campus X s.r.l.

Samuele Annibali

(CEO)